

70126 Bari Via Gentile, 52
Partita IVA 05747190725
www.arespuglia.it
DIREZIONE GENERALE
Tel. 080 5403483
Fax 080 5403411
dirgen@arespuglia.it

Prot: A00-ARES/27.03.2015/0001240

Bari, 27 marzo 2015

Spett.li Aziende fornitrici
LORO SEDI

Oggetto: *Split Payment*. Interpello disapplicativo e modalità di fatturazione e pagamento.

Si fa seguito alla nostra nota prot. n. 465 del 9 febbraio c.a. (allegata in copia), con la quale si comunicava a codeste spettabili Aziende la non applicabilità all'ARES Puglia del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/72, come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. *split payment*), per precisare che, a seguito della pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa della Circolare n. 1/E del 9/02/2014 e del permanere di dubbi sull'ambito soggettivo di applicazione della norma, la scrivente Agenzia ha inoltrato, alla Direzione Regionale della Puglia e alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, specifica istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Trattasi di interpello c. d. "disapplicativo" (contenente le soluzioni interpretative e le ragioni giuridiche a supporto della non assoggettabilità dell'Agenzia al particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA) per il quale, ad oggi, pendono i termini di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 2001, n. 209 senza che sia ancora intervenuta, da parte dell'Amministrazione finanziaria, alcuna risposta con riferimento alla questione oggetto dell'istanza.



In considerazione della circostanza che, nonostante le indicazioni fornite con la nota citata in oggetto, pervengono alla scrivente Agenzia da parte delle Aziende fornitrici numerose fatture con applicazione dello *split payment*, **siamo a ribadire che, allo stato attuale e fino a diversa interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria a seguito del citato interpello, l'Ares Puglia continuerà a liquidare le fatture con le ordinarie modalità (al lordo dell'IVA), permanendo in capo ai destinatari della presente gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta.**

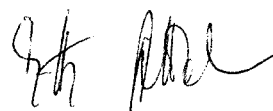
Resta inteso che sarà cura della scrivente, comunicare tempestivamente i contenuti della risposta fornita dai competenti uffici, ove difforme dall'interpretazione fornita dall'Agenzia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Yanko TEDESCHI



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore ATTOLINI



Allegati:

Nota Prot. AOO_ARES/09.02.2015/0000465

70126 Bari Via Gentile 52
Partita IVA 05747190725

Spett.li Aziende fornitrici dell'AReS
PUGLIA

Proprie Sedi

www.arespuglia.it

Prot: A00-ARES/09.02.2015/0000465

Bari, - 9 FEB. 2015

OGGETTO: Split Payment, non applicabilità nei confronti dell'AReS PUGLIA.

La presente comunicazione chiarisce quali devono essere le modalità di versamento dell'IVA dovuta sulle prestazioni fatturate dalle Aziende fornitrici di questa Agenzia, in relazione ai contratti in essere.

In considerazione di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2015 – art. 17 ter. D.P.R. 633/72 -, si ritiene che tale normativa, il cosiddetto split payment, **non sia al momento applicabile ad ARES Puglia**, per la quale continua ad applicarsi la previgente normativa IVA.

La nuova formulazione prevede infatti che " Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Stato, organi dello Stato (anche con personalità giuridica), enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Camere di Commercio, Istituti universitari, Asl, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti previdenziali, per i quali i cessionari o committenti non siano debitori d'imposta, l'iva deve essere versata dagli stessi secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze".

Tale formulazione, per la parte inerente i soggetti destinatari della norma, ricalca l'elenco tassativo di cui al comma 5 dell'art. 6 del D.P.R. 633/72 e, di conseguenza, le Pubbliche Amministrazioni non ricomprese in tale dettato normativo non sono destinatarie della norma medesima".

Con l'occasione, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Yanko TEDESCHI

